



COMUNE DI PIOMBINO DESE
Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE
ALBO ASSOCIAZIONI - PATROCINI -
FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 62 del 30.11.2017

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 - Natura degli interventi

TITOLO II - SETTORI DI INTERVENTO

Art. 3 - Settori di intervento

Art. 4 - Esclusioni

Art. 5 - Finanziamenti

Art. 6 - Soggetti e attività ammessi alla concessione di finanziamenti e altri benefici

Art. 7 - Collaborazioni

TITOLO III - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E PATROCINI

Art. 8 - Albo delle Associazioni e iscrizioni all'albo

Art. 9 - Patrocini

TITOLO IV - CRITERI E PROCEDURE DI CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

Art. 10 - Criteri e procedure di concessione dei finanziamenti e dei benefici economici

Art. 11 - Commissione per l'attribuzione dei benefici economici

Art. 12 - Presentazione delle domande

Art. 13 - Procedimento istruttorio

Art. 14 - Rendicontazione delle iniziative

Art. 15 - Erogazione dei finanziamenti

Art. 16 - Benefici economici diversi (beni, servizi, sedi in comodato d'uso o a tariffe agevolate, ecc.)

Art. 17 - Responsabilità

Art. 18 - Obblighi dei beneficiari

Art. 19 - Revoca dei contributi

Art. 20 - Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune

Art. 21 - Pubblicizzazione dei contributi

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Abrogazione di disposizioni regolamentari

Art. 23 - Entrata in vigore

Art. 24 - Pubblicità

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Piombino Dese, nell'ambito degli obiettivi di sviluppo sociale, civile e culturale della propria comunità si ispira al principio della sussidiarietà, previsto dall'art. 118, comma 4 della Costituzione e dall'art. 7 della Legge 131/2003 e ai sensi dell'art. 4 dello statuto comunale, promuove e favorisce l'attività dei cittadini, tra loro associati senza scopo di lucro, rivolta ad iniziative riconosciute utili per la crescita della comunità civica, nelle sue varie espressioni sociali, culturali, ricreative, educative.
2. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 nr. 241 e s.m.i., la concessione di interventi di natura finanziaria, di benefici economici, collaborazioni e patrocini, con esclusione delle sponsorizzazioni, da parte del Comune, predeterminandone i criteri e le modalità cui l'Amministrazione dovrà attenersi, in attuazione dei principi costituzionali del buon andamento, di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa.
3. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano in via residuale qualora, in altri regolamenti comunali, o atti convenzionali, non siano previste e disciplinate fattispecie che si richiamano al citato art. 12 della L. 241/1990.

ART. 2 - NATURA DEGLI INTERVENTI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini, che operino con metodo democratico, con trasparenza dell'attività svolta e senza scopo di lucro.
2. Gli strumenti per realizzare tale finalità sono i seguenti:
 - Concessione di patrocinio e/o agevolazione tariffarie se ed in quanto consentite e formalmente previste dai regolamenti specificamente vigenti in materia;
 - Concessione in uso di beni mobili, immobili ed attrezzature nonché fornitura di beni e servizi finalizzati alla realizzazione di attività e iniziative;
 - Interventi di natura finanziaria per la realizzazione di attività a particolare valenza pubblica di cui al successivo Titolo IV.

TITOLO II SETTORI DI INTERVENTO

ART. 3 - SETTORI DI INTERVENTO

1. I Benefici di cui all'art. 2 sono concessi dal Comune per le seguenti iniziative:
 - a) Culturali e scientifiche;
 - b) Connesse all'educazione, all'istruzione e alla formazione;
 - c) Di promozione sportiva e ricreativa;
 - d) Inerenti lo sviluppo turistico e socio-economico del territorio, anche con particolare riferimento alla valorizzazione;
 - e) Rivolte alla tutela dell'ambiente e del territorio e alla conoscenza dei valori ambientali;
 - f) Rivolte alla tutela della salute, del benessere psicofisico e dell'inclusione sociale;
 - g) Di sostegno ai programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale;
 - h) Rivolte al miglioramento della condizione giovanile e alla valorizzazione del contributo dei giovani e degli anziani alla vita cittadina;

- i) Attività connesse a celebrazioni di ricorrenze e solennità civile e religiose.
2. E' in ogni caso vietata la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici o sussidi finalizzata ad iniziative di propaganda politica e/o sindacale.

ART. 4 - ESCLUSIONI

1. Nell'ambito dei soggetti beneficiari, sono esclusi i movimenti ed i partiti politici.

ART. 5 - FINANZIAMENTI

1. La concessione dei benefici ai soggetti di cui al precedente art. 3 è subordinata allo stanziamento di adeguate risorse finanziarie nel bilancio dell'Ente.

ART. 6 - SOGGETTI E ATTIVITA' AMMESSI ALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E ALTRI BENEFICI

1. La concessione di finanziamenti e benefici economici di qualunque genere può essere disposta dall'amministrazione a favore:
 - a) di associazioni che effettuano iniziative e svolgono prevalentemente attività a vantaggio della popolazione e che risultano iscritte nell'albo comunale delle associazioni;
 - b) di comitati, enti e fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate o non dotate di personalità giuridica, che effettuano iniziative e svolgono prevalentemente attività a vantaggio della popolazione;
 - c) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione;
 - d) di società sportive dilettantistiche, iscritte all'Albo comunale, senza scopo di lucro che effettuano iniziative e svolgono prevalentemente attività a vantaggio della popolazione.
2. In casi particolari, la Giunta può valutare la concessione di finanziamenti anche ad associazioni non iscritte all'albo comunale; in tal caso il provvedimento di assegnazione deve riportare la specifica motivazione per cui si deroga il principio generale dell'iscrizione.
3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta dalla Giunta Comunale a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che abbiano finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali in particolare stato di bisogno.
4. Sono comunque esclusi dai benefici e dai finanziamenti comunali:
 - a) Soggetti che svolgono attività imprenditoriali con fini di lucro;
 - b) Soggetti che fanno parte dell'articolazione politico-amministrativa di partiti politici, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge n.195/1974 e dall'art. 4 della legge n.659/1981;
 - c) Le attività realizzate al di fuori del territorio comunale senza il coinvolgimento dei cittadini o di associazioni locali, ad esclusione degli interventi previsti dal precedente comma 3 e di quelli inerenti gestioni associate in essere con altri enti pubblici;
 - d) Le attività promosse in settori di intervento per i quali l'amministrazione ritenga che l'offerta sia sufficiente;
 - e) Le attività di mera gestione delle associazioni, senza alcuna ricaduta esterna a favore della collettività.

ART. 7 - COLLABORAZIONI

1. Il Comune a fronte di attività, iniziative, progetti promossi e/o organizzati da soggetti terzi, in relazione alla peculiare rilevanza alla stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione, può decidere di acquisire la veste di copromotore o partecipante dell'iniziativa. In tal caso, ove ritenuto necessario, verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con i quali verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

TITOLO III ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E PATROCINI

ART. 8 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E ISCRIZIONI ALL'ALBO

1. Il Comune, al fine di consentire la partecipazione ed il coinvolgimento delle Associazioni al servizio della collettività, istituisce l'Albo Comunale delle Associazioni organizzate nel territorio comunale.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni che perseguono finalità nei settori elencati all'art. 3 e quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione, attuando forme di solidarietà e promozione civile.
3. Per l'iscrizione le Associazioni devono:
 - a. Essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale che certifichino l'operatività del gruppo a livello territoriale;
 - b. Avere uno statuto improntato ai principi di democrazia che preveda la possibilità di iscrizione dei cittadini;
 - c. Avere almeno 5 soci;
 - d. Presentare, all'atto dell'iscrizione, il programma dell'attività;
 - e. La domanda di iscrizione all'albo deve essere presentata utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio competente, nel quale le Associazioni dichiarano:
 - di non perseguire scopi di lucro
 - di perseguire scopi di interesse generale a beneficio della popolazione del Comune
 - f. Le domande devono essere corredate di eventuale atto costitutivo e statuto e organigramma nominativo degli organi direttivi in carica ed il programma dell'attività;
 - g. L'inserimento nell'albo viene approvato dalla Giunta Comunale;
 - h. L'aggiornamento dell'albo viene effettuato ogni tre anni. Le associazioni sono tenute a confermare la propria iscrizione secondo le modalità richieste dall'Amministrazione. Le Associazioni che non hanno operato nel territorio negli ultimi tre anni sono escluse dall'Albo delle associazioni.
Le associazioni sono tenute a dare tempestiva comunicazione al responsabile del servizio ogni qualvolta intervengano variazioni dei dati già comunicati.

ART.9 - PATROCINI

1. Il patrocinio rappresenta una forma di simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli.
2. Il patrocinio può essere concesso per iniziative che abbiano rilevanza per il territorio comunale, che promuovano l'immagine ed il prestigio del Comune o abbiano una finalità di beneficenza e solidarietà.
3. Il patrocinio deve essere richiesto tramite domanda redatta su modello predisposto dall'Ufficio competente, presentata rigorosamente almeno 10 giorni prima dell'evento e viene concesso formalmente con deliberazione di Giunta Comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta automaticamente l'assegnazione di benefici economici salvo quanto specificatamente previsto in altri atti regolamentari.
5. Per effetto della concessione del patrocinio il soggetto beneficiario viene autorizzato all'uso dello stemma del Comune per pubblicizzare l'iniziativa oggetto del patrocinio.

TITOLO IV CRITERI E PROCEDURE DI CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

ART. 10 - CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI

1. La Giunta Comunale stabilisce i criteri in base ai quali si determinerà il diritto ad ottenere i finanziamenti di cui al presente Regolamento e l'entità degli stessi.
2. Gli stanziamenti per l'assegnazione di contributi per l'attività ordinaria, per iniziative straordinarie o per interventi strutturali straordinari sono individuati distintamente nel Piano Esecutivo di Gestione.

ART. 11 – COMMISSIONE PER L' ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI

1. E' istituita la Commissione per l'attribuzione dei benefici economici la quale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale e degli indirizzi approvati dalla Giunta Comunale, esamina le domande di contributo ammesse, attribuisce a ciascuna il punteggio cui corrisponderà una percentuale delle risorse complessive disponibili.
2. La Commissione per l'attribuzione benefici economici è composta:
 - Dal Funzionario Responsabile del servizio cultura o suo delegato - Presidente
 - Dal Funzionario Responsabile del servizio Economico Finanziario – Affari Generali o suo delegato
 - Dall'Assessore alla cultura, o suo delegato, con voto consultivoLe funzioni di Segretario della Commissione vengono svolte da un funzionario.
3. I membri della Commissione restano in carica per tutta la durata del rispettivo incarico.
4. Per la validità della seduta della Commissione per l'attribuzione dei benefici economici è richiesta la presenza di tutti i suoi componenti.
5. La Commissione può avvalersi del supporto di soggetti esterni.
6. Il Presidente convoca la Commissione per l'attribuzione dei benefici economici entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio competente.
7. Di ciascuna seduta è redatto apposito verbale. Il verbale di assegnazione definitiva dei punteggi deve pervenire al responsabile del procedimento entro il termine del 10 dicembre dell'esercizio in corso.

ART. 12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Ai fini della determinazione, da parte del Comune, del finanziamento a sostegno dell'attività ordinaria annuale, per iniziative straordinarie (*sono tali quelle non comprese nell'attività ordinaria*) e per interventi straordinari strutturali i soggetti di cui all'art. 6 presentano, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno, la domanda di contributo.
2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, vanno redatte sulla base dei moduli predisposti dall'Amministrazione comunale e messi a disposizione di tutti gli interessati.
3. Le domande devono contenere la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del possesso dei requisiti previsti dal Regolamento e devono individuare con precisione le finalità alle quali il finanziamento è destinato.
4. Nella predetta domanda dovrà essere, inoltre, precisato se il richiedente sia beneficiario, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.
5. L'Amministrazione comunale ha il diritto di verificare quanto dichiarato dai richiedenti ed eventuali dichiarazioni non veritiere comportano la perdita dei finanziamenti e benefici, fatte salve inoltre le sanzioni penali previste dalla legge.
6. La presentazione delle domande non costituisce titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune.
7. Tutti i documenti di cui al presente articolo devono essere sottoscritti, nelle forme di legge, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo comunale.

ART. 13 - PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

1. La domanda di contributo per l'attività ordinaria annuale del gruppo o dell'associazione, è corredata dalla documentazione richiesta nella modulistica ed, in particolare, dal programma di attività per l'anno in corso e dal relativo bilancio di previsione. L'attività programmata deve tendere al pareggio.
2. La domanda di contributo per manifestazioni ed iniziative a carattere straordinario e non ricomprese nell'attività ordinaria dell'Ente/Associazione è corredata dalla documentazione richiesta nella modulistica e, particolare, da:
 - a. Programma dettagliato dell'iniziativa, con la precisazione di periodo e luogo di svolgimento e delle finalità;
 - b. Preventivo finanziario, dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere/sostenute e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa la quota a proprio carico.
3. Le richieste di contributo per l'esecuzione di interventi straordinari nelle sedi delle attività di vari organismi, ivi compresi gli acquisti di beni durevoli, attrezzature ed equipaggiamenti, svolte sia da personale interno od esterno del Gruppo, dovranno essere corredate da una descrizione degli interventi da eseguirsi nonché da relativo quadro economico preventivo di spesa, dalla documentazione richiesta nella modulistica e dall'attestazione di congruità rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Le domande di contributo pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al servizio competente, che vi provvede con proprio provvedimento entro i termini stabiliti dalle norme organizzative interne.
5. Nessun intervento può essere disposto a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti o in contrasto con le norme regolamentari; ove se ne ravvisi la necessità, prima di disporre l'esclusione dai benefici economici, il servizio competente può richiedere ulteriori approfondimenti e verifiche.

6. Le domande sono istruite sulla base dei criteri e delle modalità stabilite nel presente regolamento e dalla Giunta Comunale, individuando anche le spese ammissibili a finanziamento.
7. Il responsabile del servizio competente trasmette al Presidente della Commissione per l'attribuzione benefici economici, di cui all'art. 11 l'elenco delle richieste pervenute, l'esito della relativa istruttoria e l'importo delle risorse finanziarie stanziare, distintamente per l'attività ordinaria, straordinaria o per interventi strutturali, dalla Giunta Comunale nel Piano Esecutivo di Gestione.
8. La Commissione per l'attribuzione benefici economici, con proprio verbale, trasmette l'esito delle operazioni al responsabile del servizio competente per la determinazione e l'assegnazione del contributo.
9. Il procedimento amministrativo si conclude, con provvedimento espresso, entro 90 giorni decorrenti dal termine di cui all'art.12 comma 1. Non si applica il silenzio assenso.

ART. 14 - RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE

1. Il rendiconto relativo all'attività ordinaria o straordinaria svolta e ammessa a contributo, redatto sulla base dei moduli predisposti dall'Amministrazione comunale, dovrà pervenire entro e non oltre il 30 aprile dell'esercizio successivo è formato da:
 - una relazione descrittiva;
 - il rendiconto finanziario (entrate-uscite);
 - giustificativi di spesa per un importo pari a quello del contributo assegnato e corredato di tutta la documentazione richiesta nella domanda.
2. L'Amministrazione comunale può effettuare controlli a campione di quanto dichiarato e può richiedere la presentazione di documentazione giustificativa totale.
3. I contributi assegnati, per i quali non è stato presentato il rendiconto entro i termini di cui al comma 1, decadono e costituiscono economie di bilancio. Il Responsabile del procedimento può prorogare il termine di cui al comma 1 fino al 30 settembre.
4. L'Associazione destinataria di contributo ordinario che non presenta la rendicontazione dell'attività svolta, non verrà ammessa al riparto del contributo ordinario per l'annualità successiva.
5. Il rendiconto per interventi strutturali straordinari ammessi a contributo, redatto sulla base dei moduli predisposti dall'Amministrazione comunale, dovrà pervenire entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori, coincidente con la data del documento di spesa più recente.
6. Con gli stessi criteri di cui al comma precedente, possono essere presentati rendiconti per stati avanzamento dei lavori.
7. I contributi per interventi strutturali straordinari non rendicontati entro i 5 anni dalla concessione decadono e costituiscono economie di bilancio.

ART. 15 - EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

1. La liquidazione dei contributi per il finanziamento della attività ordinaria annuale avviene per il 50% entro 30 giorni dall'assegnazione del contributo e per il saldo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto relativo all'anno per il quale il contributo è concesso.
2. La liquidazione dei contributi finanziari assegnati per iniziative straordinarie viene disposta per il 50% entro 30 giorni dall'assegnazione del contributo e per il 50% entro 30 giorni dalla presentazione al Comune del dettagliato rendiconto della manifestazione.
3. Il responsabile del procedimento, in fase di liquidazione del saldo, ridetermina in diminuzione l'importo del contributo, ordinario o straordinario, nel caso di sostanziali difformità tra il bilancio preventivamente dichiarato ed il consuntivo prodotto. Si considera sostanziale uno scostamento superiore al 10%.

4. La diminuzione del contributo è calcolata in proporzione allo scostamento tra il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo presentati e costituisce economia per il bilancio dell'Ente.
5. La liquidazione dei contributi finanziari assegnati per interventi strutturali straordinari viene disposta entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto. Nel caso di presentazione di rendiconti per stati di avanzamento dei lavori, l'acconto è calcolato sul rendiconto presentato, applicando la percentuale di cofinanziamento complessiva del progetto.
6. Tutti i documenti di cui al presente articolo devono essere sottoscritti, nelle forme di legge, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo comunale.

ART. 16 – BENEFICI ECONOMICI DIVERSI (BENI, SERVIZI, SEDI IN COMODATO D'USO O A TARIFFE AGEVOLATE ECC.)

1. L'Amministrazione comunale ha facoltà di sostenere l'attività svolta da enti, associazioni e soggetti privati nei settori di cui al Titolo II, attraverso la concessione di benefici diversi dall'erogazione di denaro, consistenti in:
 - concessione di agevolazioni tariffarie sull'utilizzo di locali, immobili e strutture comunali;
 - concessione in comodato o in uso di beni mobili, immobili e attrezzature come disposto dalle norme regolamentari specifiche;
 - fornitura di beni e servizi finalizzati alla realizzazione di iniziative.
2. Nel provvedimento di concessione dei benefici economici di cui al comma 1 è determinata anche l'entità del contributo concesso commisurato al mancato o parziale introito delle tariffe o al costo sostenuto per la fornitura dei beni e servizi.
3. La concessione temporanea di beni e immobili è subordinata all'assunzione di apposito impegno che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica utilità, nonché l'assunzione di responsabilità civile verso terzi nell'uso dei beni suddetti.

ART. 17 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetti beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

ART. 18 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. L'intervento finanziario è vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
2. Le associazioni, i comitati e gli enti pubblici o privati che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività o per realizzare manifestazioni straordinarie sono tenuti a far risultare, dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

ART.19 - REVOCA DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo viene revocato nei seguenti casi:
 - a. mancata realizzazione del progetto o iniziativa o attività per le quali il contributo è stato concesso, fatti salvi i casi di forza maggiore che impediscano la realizzazione di attività per le quali siano già state affrontate spese;
 - b. realizzazione di una tipologia diversa di progetto, iniziativa o attività rispetto a quella indicata nella richiesta di beneficio;
 - c. mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 14 entro i termini previsti.

ART. 20 - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO GLI INTERVENTI DEL COMUNE

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.
2. Rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i destinatari del contributo e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi connessi alla realizzazione dell'iniziativa oggetto del contributo.
3. Il soggetto beneficiario assume l'intera gestione dell'iniziativa per la realizzazione della quale dovrà acquisire tutte le autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo, ogni responsabilità riveniente dalla realizzazione dell'iniziativa tenendo sollevato e indenne il Comune da tutti i danni diretti e indiretti che possano a chiunque derivare in connessione o in dipendenza dell'iniziativa, anche in relazione all'utilizzo improprio di strutture e/o attrezzature ed impianti di proprietà comunale.

ART. 21 - PUBBLICIZZAZIONI DEI CONTRIBUTI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 26 del D.Lgs 14 marzo 2013 nr. 33 gli atti di concessione del contributo ovvero della sovvenzione, sussidio o vantaggio economico vengono pubblicati sul sito istituzionale nell'apposita sezione dell' "Amministrazione trasparente".

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 - ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i provvedimenti in contrasto con il presente regolamento.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01 gennaio 2018.

ART. 24 - PUBBLICITA'

1. Al presente Regolamento verrà data idonea pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio elettronico, pubblicazione nel sito istituzionale, nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente e promossa la più ampia conoscenza sul sito internet del Comune.